

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMI 1 E 2,
LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N° 109 E S.M.I.**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

1 - Il presente regolamento è emanato ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge 109/94, come modificata ed integrata dalle leggi 216/95, 549/95, 127/97, 191/98, 415/98, 144/99, 163/2006 e si applica nei casi di redazione dei progetti di lavori, forniture, e servizi, e/o progetti misti, ad opera dell'area Tecnica.

Detto regolamento è redatto, anche, tenuto conto delle disposizioni dettate dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. n° 555 del 2 novembre 1999 e della determinazione dell'autorità LL.PP. del 25.09.2000 n°43.

2 - L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata all'incremento della produttività ed alla razionalizzazione dell'organizzazione del Settore per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Il presente regolamento si prefigge, inoltre, di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Area Tecnica con conseguente riduzione degli oneri da sostenere per prestazioni professionali esterne.

3 - Il Direttore Amministrativo certifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi e fissati.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1 – Il fondo di cui al primo comma dell'art.18 della legge 109/94 e s.m.i., è costituito dalla percentuale dell'importo dell'opera, del servizio, della fornitura, come meglio indicato nei successivi commi.

2 – Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di carattere preliminare, definitiva, od esecutiva di lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, e manutenzione straordinaria e ordinaria, ove sia necessaria l'elaborazione di un progetto.

3 – Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di carattere preliminare, definitiva, od esecutiva di forniture di arredi tecnici, mobili e attrezzature, ove sia necessaria l'elaborazione di un progetto.

4 – Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di carattere preliminare, definitiva, od esecutiva di servizi, ove sia necessaria l'elaborazione di un progetto.

5 – Gli incentivi sono riconosciuti altresì per ogni altra attività tecnica necessaria alla realizzazione dell'opera, del servizio, della fornitura ovvero di un atto di pianificazione (Responsabile del Procedimento – Direzione dei Lavori – Piani di sicurezza – Collaudo).

Art. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE

1 – Per i progetti di cui all'art.2 il fondo è calcolato nella misura massima del 2 % compreso gli oneri previdenziali ed assistenziali, sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.

2 – Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.

3 – Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1 - L'affidamento della progettazione agli Uffici Tecnici interni è effettuato con provvedimento del Direttore Amministrativo.

2 – Il Direttore Amministrativo può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

3 – Nell'atto di conferimento dell'incarico deve essere riportato, su indicazione del Responsabile del procedimento, l'elenco nominativo di tutto il personale interno che ciascuno per le specifiche competenze professionali, partecipa e/o concorre alle attività di progettazione, di direzione lavori e di collaudo indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno nonché le relative quote di attribuzione del fondo stabilite con i criteri e le modalità previste nel presente regolamento.

4 – Partecipano alla ripartizione del fondo incentivante:

- il Responsabile del Procedimento;
- il responsabile della sicurezza e i tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico e in possesso sei requisiti di cui all'art. 17 della legge, assumano la responsabilità professionale del progetto;
- gli incaricati della direzione lavori;

- il personale incaricato delle operazioni di collaudo
- i collaboratori, ovvero i tecnici che, pur non firmando il progetto, redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) su disposizione dei tecnici incaricati, e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo, diverso da quello tecnico incaricato, che pur non firmando il progetto, partecipi direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e alla loro contabilizzazione o al coordinamento per la sicurezza del cantiere.

5 – Il personale incaricato della progettazione, e quello comunque interessato al progetto, e alla realizzazione dell'opera potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilità contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 – RIPARTIZIONE

1 – Per progetti di importo fino a euro 1.000.000 (pari a L. 1.936.270.000) il fondo è attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Responsabile Unico del Procedimento compreso attività di supporto | dal 0.10% allo 0,15% |
| b) Incaricati della progettazione | dal 0.40% allo 0,65% |
| c) Coordinatore per la progettazione (D.lvo 494/96) | dal 0.04% allo 0,06% |
| d) Incaricati della Direzione Lavori e loro tecnici collaboratori | dal 0.40% allo 0,65% |
| e) Coordinatore per l'esecuzione (D.lvo 494/96) | dal 0.07% allo 0,09% |
| f) Incaricati del Collaudo o certificato di regolare esecuzione e loro tecnici collaboratori | dal 0.08% allo 0,12% |
| g) Altri componenti dell'Area tecnica che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati | dal 0.06% allo 0,07% |

2 – Per progetti di importo compreso tra oltre Euro 1.000.000 (pari a L. 1.936.270.000) e Euro 5.000.000 (pari a L. 9.681.350.000) il fondo è attribuito in ragione dell'1,8% secondo la seguente ripartizione:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Responsabile Unico del Procedimento compreso attività di supporto | dal 0.09% allo 0,12% |
| b) Incaricati della progettazione | dal 0.36% allo 0,60% |
| c) Coordinatore per la progettazione (D.lvo 494/96) | dal 0.04% allo 0,05% |
| d) Incaricati della Direzione Lavori e loro tecnici collaboratori | dal 0.36% allo 0,60% |
| e) Coordinatore per l'esecuzione (D.lvo 494/96) | dal 0.05% allo 0,07% |
| f) Incaricati del Collaudo o certificato di regolare esecuzione e loro tecnici collaboratori | dal 0.06% allo 0,10% |

g) Altri componenti dell'Area tecnica che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 0.05% allo 0,06%

3 – Per progetti di importo superiore a euro 5.000.000 (pari a L. 9.681.350.000) il fondo è attribuito in ragione dell'**1,6%** secondo la seguente ripartizione:

a) Responsabile Unico del Procedimento compreso attività di supporto dal 0.09% allo 0,11%

b) Incaricati della progettazione dal 0.27% allo 0,55%

c) Coordinatore per la progettazione (D.lvo 494/96) dal 0.03% allo 0,04%

d) Incaricati della Direzione Lavori e loro tecnici collaboratori dal 0.27% allo 0,55%

e) Coordinatore per l'esecuzione (D.lvo 494/96) dal 0.04% allo 0,06%

f) Incaricati del Collaudo o certificato di regolare esecuzione e loro tecnici collaboratori dal 0.04% allo 0,06%

g) Altri componenti dell'Area tecnica che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 0.04% allo 0,05%

Qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è stato redatto dall'appaltatore in conformità della normativa vigente, l'aliquota di cui al punto c) è sommata a quella di cui al punto b) e l'aliquota di cui al punto ce) è sommata al quella del punto d).

Per progetti di particolare complessità il responsabile del settore può indicare un Capo-progetto. Sarà cura altresì del responsabile del settore indicare, all'interno delle aliquote sopra riportate, la quota spettante ai singoli tecnici che hanno partecipato alle attività per la realizzazione dell'opera.

4 – Per progetti di cui ai punti 2 e 3 sarà possibile attribuire una maggiorazione fino a raggiungere il massimo dell'1,5% qualora venga accertata dal Direttore Amministrativo una delle cause di complessità di seguito indicate:

- **multidisciplinarietà del progetto**

ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi, prove)

- **accertamenti e indagini**

ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo.

- **soluzioni tecnico-progettuali**

ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni.

- **progettazione per stralci**

ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

- **Perizie di variante**

necessità di redigere perizie di varianti non imputabili ad errori dei tecnici dell'amministrazione.

Art. 6 – INCARICHI INTERI O PARZIALI PER REDAZIONE DEI PROGETTI

1 – Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento del progetto esecutivo, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite alle singole fasi

progettuali, nonché dall'effettivo coinvolgimento del personale dell'Area tecnica alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2 – Progettazioni redatte interamente dal personale del Settore:

- Progetto preliminare 20%
- Progetto definitivo 35%
- Progetto esecutivo 45%
- Totale 100% della percentuale fondo attribuita ai “Progettisti che hanno redatto il progetto”.

3 – Progettazioni redatte per alcune fasi dall'Area tecnica e per le altre fasi con l'affidamento a professionisti esterni:

1. per le fasi redatte autonomamente dall'Area tecnica, anche nel caso di affidamento all'esterno di consulenze su specifiche problematiche, si applicano le quote di cui al punto precedente
2. per le fasi redatte da professionisti esterni all'Area tecnica sarà assegnata una quota percentuale ridotta derivante dalle attività tecnico-amministrative connesse con la progettazione:

4 – Progettazioni redatte con incarichi collegiali o congiunti ai tecnici dell'Area tecnica e professionisti esterni (collaborazione tra i vari soggetti professionali presenti sul mercato con un reciproco accrescimento tecnico professionale):

- progetto preliminare 15%
- progetto definitivo 35%
- progetto esecutivo 10%
- totale 60% della percentuale fondo attribuita ai “Progettisti che hanno redatto il progetto”.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 7 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1 – Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati dal Responsabile del Procedimento e con parere favorevole del Direttore Amministrativo i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti.

2 – Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo, il termine s'intende automaticamente al primo giorno utile successivo.

3 – I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al Responsabile del Procedimento del provvedimento di conferimento dell'incarico ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico.

4 – Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 8 – PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1 – Qualora, durante l'attuazione dei progetti esecutivi redatti dall'Area Tecnica, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dal comma 1, lettera d dell'art. 25 della L. 11/02/1994, n° 109, nel testo sostituito dal D.L. 3/04/1995, n° 101, convertito con modificazioni nella L. 2/06/1995, n° 216, la struttura medesima viene penalizzata mediante

decurtazione del fondo pari all'1% del maggior costo preventivato ed approvato delle relative perizie di variante, anche se le perizie vengono elaborate dalla struttura medesima.

2 – Nel caso di varianti e/o di aumenti di spesa oltre il 5% del costo preventivato, si provvederà al totale recupero di quanto assegnato e calcolato sull'intero costo di attuazione del progetto.

3 – Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto non venga realizzato. Nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, il progetto debba essere modificato o integrato a cura di altri uffici dell'Amministrazione o di terzi, saranno riconosciute le aliquote corrispondenti alle sole prestazioni effettivamente utilizzate per la sua realizzazione dell'opera.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9 – SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

1 – Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici incaricati della progettazione, che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell’atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

2 – Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l’eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l’indicazione “Università degli Studi di Cassino – Ufficio Tecnico – “.

Art. 10 – UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1 – Il progetto resta nella piena proprietà e disponibilità dell’Università degli Studi di Cassino, la quale può usarlo in tutto o in parte a propria discrezione, avvalendosi dei diritti stabiliti in materia di proprietà letteraria (copyright).

2 – L’Università ha la facoltà, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato agli Uffici Tecnici interni all’Università; in tal caso i progettisti di questi ultimi devono attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l’obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

3 – L’Università ha altresì la facoltà, di affidare agli Uffici Tecnici all’Università i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l’ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già

definiti, previa propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4 – Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti morali d'autore.

Art. 11 – PAGAMENTO DEL COMPENSO

1 – Il pagamento della quota di incentivazione verrà effettuato sulla base della certificazione rilasciata dal Dirigente del Servizio nella quale saranno segnalate le attività per le quali è possibile procedere al pagamento.

2 – Nel caso di progetti di durata superiore all'anno, possono essere liquidati compensi annuali in acconto pari ad $1/n$ dell'importo complessivo previsto, dove "n" è pari al numero degli anni stabiliti per portare a termine il progetto.

3 – Dei progetti e dei lavori portati a termine, insieme a tutti i pagamenti effettuati sul fondo incentivante, verrà data adeguata informazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università con apposita relazione del Dirigente del Servizio.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 12 – SPESE

1 – Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

2 – La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

3 – Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. Il Responsabile del Procedimento informa tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Art. 13 – ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

1 – I tecnici incaricati dell'attività di progettazione e che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, dovranno provvedere a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai sensi della normativa vigente.

2 – L'Università provvederà a rimborsare, ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, l'intero premio da questi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo, avvalendosi dell'accantonamento di cui all'art. 3.

3 – L'Università provvederà altresì a rimborsare ai tecnici del settore (ingegneri ed architetti di cat. EP) le somme versate dagli stessi per l'iscrizione ai relativi albi professionali.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 14 – RELAZIONE PERIODICA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1 – Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente, redige ed invia al Direttore Amministrativo una relazione in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.

2 – Nella formazione del bilancio di previsione il responsabile dell'ufficio Tecnico competente in materia deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto degli oneri, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1 – Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione e si applica alle attività che hanno avuto inizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 163 del 12/04/2006. E' reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 16 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1 – Il presente regolamento potrà essere rivisto con le stesse procedure utilizzate per la sua approvazione qualora nel corso della sua applicazione se ne rilevasse la necessità.